

## DELIBERA N. 24 DEL 03 GIUGNO 2026

**Oggetto: Comune di [REDACTED] - presunta violazione art. 9 L. n. 28/2000 in materia di comunicazione istituzionale in periodo di par condicio – proposta di archiviazione**

### IL COMITATO

**VISTA** la legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2 e ss.mm.ii., istitutiva del Co.Re.Com. Calabria;

**VISTA** la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica”, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

**VISTO** in particolare l’art. 9, c. 1 della L. 28/2000 che statuisce: “Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”;

**VISTO** il decreto del 25 febbraio 2026, con il quale il Ministro dell’interno ha fissato la data di svolgimento del Turno annuale di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario per i giorni di domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione dei sindaci nei giorni di domenica 7 e lunedì 8 giugno 2026;

**VISTA** la delibera n. 122/24/CONS recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024”, applicabile alle elezioni amministrative per il primo semestre 2026;

**VISTO** altresì l’art. 27, c. 1, lett. b) della delibera n. 122/24/CONS, che in relazione ai compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni, prevede il seguente:

“b) accertamento delle eventuali violazioni, ivi comprese quelle relative all’art. 9 della legge n. 28 del 2000 in materia di comunicazione istituzionale e obblighi di informazione, trasmissione dei relativi atti e degli eventuali supporti e formulazione, a conclusione dell’istruttoria sommaria, comprensiva del contraddittorio, delle conseguenti proposte all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza, nel rispetto dei termini procedurali di cui all’art.10 della citata legge n. 28 del 2000”.

**VISTO** il Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni, approvato con atto deliberativo n. 5 del 10 giugno 2009 e pubblicato nel BURC del 1° dicembre 2009, in particolare, l’art. 3, comma 2, lett. d), a norma del quale il Presidente, in casi straordinari di necessità e urgenza, può adottare, sentiti gli altri componenti, i provvedimenti di competenza del Comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta successiva;

**VISTA** la segnalazione dell’[REDACTED] acquisita al protocollo del Co.Re.Com. al n. 0011069/30/04/2026, avente ad oggetto la pubblicazione, sul profilo Facebook del Comune di [REDACTED], di un post contenente la seguente

dichiarazione: “Al via i lavori nella [REDACTED]  
[REDACTED]: un risultato di grande valore per tutta la comunità. Un progetto atteso da tempo che oggi diventa realtà, segnando un passo fondamentale nell’attenzione verso i bisogni dei nostri cittadini più anziani. Non solo un’opera, ma un investimento concreto in dignità, cura e qualità della vita. Sarà un punto di riferimento per l’incontro, il sostegno e la socialità, capace di rafforzare i legami e costruire una comunità ancora più unita e inclusiva”;

con indicazione del seguente link di richiamo:  
[REDACTED]

**VISTA** l’ulteriore segnalazione dell’[REDACTED] acquisita al protocollo del Co.Re.Com. al n. 011424/06/05/2026 con la quale si denuncia il permanere della pubblicazione di un post, scritto in data 29 aprile, in risposta alla segnalazione di illegittimità mossa dalla lista “[REDACTED]”; post dal seguente tenore:

“Comunicazione Istituzionale: un dovere di trasparenza! In riferimento al dibattito sorto in merito alla nostra recente comunicazione sull’avvio dei lavori per il nuovo [REDACTED], l’Amministrazione Comunale intende ribadire con fermezza la natura puramente istituzionale e informativa di tale post. La Legge impone alle pubbliche amministrazioni di comunicare con i cittadini in modo trasparente ed efficace. Informare la comunità sull’avvio di un’opera pubblica attesa da tempo, finanziata con fondi pubblici, non è propaganda, ma l’adempimento di un dovere verso tutti i cittadini, i quali hanno il diritto di conoscere come vengono impiegate le risorse e quali servizi vengono realizzati per il bene comune. La comunicazione è stata, come richiesto dalla normativa vigente anche in periodo elettorale, strettamente impersonale - senza alcun riferimento a singoli amministratori o forze politiche - e indispensabile per assicurare la massima trasparenza sull’operato dell’Ente. Questa Amministrazione continuerà a operare nel solco della correttezza e della legalità, garantendo un’informazione chiara e accessibile, quale strumento fondamentale di democrazia e partecipazione”.

## **DATO ATTO CHE**

- In data 30/04/2026, il Co.Re.Com. ha inviato nota prot. n. 11098 di richiesta di informazioni, rimasta senza riscontro;
- In data 05/05/2026 è stata effettuata una prima contestazione, con nota prot. 11340, per presunta violazione dell’art. 9 della legge 28/2000;
- In riscontro alla contestazione suddetta sono state presentate da parte del Comune di [REDACTED] le rispettive controdeduzioni con nota acquisita al prot. 11382 del 05/05/2026, in cui si legge, tra l’altro, quanto segue:

“RIMOZIONE DEL POST E SPIRITO DI COLLABORAZIONE. Nonostante la ferma convinzione della piena legittimità dell’operato, si comunica che, in data odierna, questa Amministrazione ha provveduto alla rimozione del post oggetto di

contestazione. Tale decisione, assunta per mere ragioni di opportunità e in uno spirito di massima collaborazione istituzionale con l’Autorità di vigilanza, non costituisce in alcun modo un’ammissione di illecito. Al contrario, vuole testimoniare la buona fede dell’Ente e la volontà di rasserenare il clima politico, pur ribadendo che la comunicazione era giustificata dalle eccezionali circostanze di fatto sopra descritte.”, argomentando sul ricorrere dei requisiti della indispensabilità e impersonalità della comunicazione;

- In data 06/05/2026, con nota prot. 11487, è stata effettuata una seconda contestazione in relazione alla seconda segnalazione sopra richiamata;

- In data 07/05/2026, con nota acquisita al prot. 11527, è stato dato riscontro con la presentazione di controdeduzioni e la comunicazione di aver provveduto alla rimozione del post oggetto di seconda segnalazione, già presente sul profilo facebook, quindi, specificando ai fini della valutazione della fattispecie, non frutto di nuovo inserimento.

### **CONSIDERATO CHE:**

L’ente ha provveduto alla rimozione di entrambe i post oggetto di contestazione, come verificato da questi uffici.

**VISTA** ed esaminata la proposta del responsabile del procedimento, nonché la relazione predisposta dall’ufficio e acquisito dal Dirigente della Struttura il visto di conformità che attesta la regolarità tecnico-amministrativa-procedurale del presente atto;

**PRESO ATTO** del verbale dell’odierna seduta del Comitato;

Per le considerazioni, motivazioni e finalità in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate,

### **DELIBERA**

1. di proporre all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni l’archiviazione dei procedimenti nei confronti del Comune di [REDACTED] avviati sul presupposto della presunta violazione dell’art. 9 della legge 28/2000, relativamente alla pubblicazione sul profilo social dell’Ente dei post descritti in premessa.

2. di trasmettere all’AGCOM il presente provvedimento, unitamente a tutta la documentazione e agli atti istruttori, per i consequenziali atti di competenza.

Reggio Calabria, 03 giugno 2026

**Il Segretario**  
*f.to Pasquale Petrolo*

**Il Presidente**  
*f.to Fulvio Scarpino*